

COMUNICAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA E NAZIONALI

L'intensificarsi delle tensioni geopolitiche ha determinato, negli ultimi anni, la progressiva estensione delle misure restrittive imposte dall'Unione europea per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale ("soggetti designati").

Tutti gli intermediari sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nei diversi regimi sanzionatori in vigore¹, mediante l'individuazione di rapporti e operazioni riconducibili ai soggetti designati e, al ricorrere dei relativi presupposti, l'attivazione delle procedure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche e di comunicazione alle Autorità competenti.

Alla violazione di questi obblighi, già assistiti da sanzioni amministrative, è stata recentemente attribuita anche rilevanza penale². L'inasprimento del quadro sanzionatorio si è accompagnato alla progressiva definizione di una disciplina sostanziale volta a orientare gli intermediari nell'adozione di presidi adeguati al contenimento dei rischi cui sono esposti.

Ai prestatori di servizi di pagamento ("PSP") e ai prestatori di servizi per le cripto-attività ("CASP"), il Regolamento (UE) 2023/1113 ("TFR *recast*") ha richiesto espressamente l'adozione di politiche, procedure e controlli interni per garantire l'attuazione delle misure restrittive dell'Unione e nazionali quando effettuano trasferimenti di fondi o di cripto-attività.

In attuazione del mandato conferito dal TFR, l'EBA ha emanato gli Orientamenti 2024/15, in vigore dal 30 dicembre 2025 e attuati dalla Banca d'Italia con Nota n. 52 del 19 maggio 2025³.

¹ Per il perseguimento degli obiettivi di politica estera e sicurezza comune, l'Unione europea dà attuazione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e può adottare autonomamente misure restrittive mediante decisioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 29 del TUE e regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 215 del TFUE. A livello nazionale, misure di congelamento possono essere disposte, nei casi previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria.

² Il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, di recepimento della direttiva (UE) 2024/1226, ha introdotto specifiche fattispecie di reato relative alla violazione o all'elusione delle misure restrittive dell'Unione, all'inosservanza degli obblighi informativi dalle stesse imposti, alla violazione delle condizioni previste dalle autorizzazioni allo svolgimento di determinate attività e alla violazione colposa delle misure medesime.

³ L'EBA ha adottato anche gli Orientamenti 2024/14, indirizzati agli enti creditizi, agli istituti di pagamento, agli istituti di moneta elettronica e alle rispettive autorità competenti. Tali Orientamenti disciplinano i presidi di governo societario, le politiche, le procedure e i controlli interni che gli intermediari sono tenuti ad adottare per assicurare l'effettiva attuazione delle misure restrittive dell'Unione e nazionali, prevedendo altresì lo svolgimento di una valutazione della propria esposizione al rischio di mancata attuazione o di elusione delle medesime misure.

Essi specificano le modalità con cui PSP e CASP devono verificare la presenza di rapporti con soggetti destinatari di provvedimenti sanzionatori, con particolare riferimento all'individuazione e all'aggiornamento delle liste da utilizzare, ai dati da sottoporre a confronto, alla configurazione e alla periodica rivalutazione dei sistemi per le verifiche automatiche e alla gestione delle evidenze generate.

In base agli Orientamenti, i controlli devono essere effettuati: *i)* sulla propria clientela, al momento dell'instaurazione del rapporto e al ricorrere di eventi specifici (es., in occasione dell'adozione di un nuovo regolamento del Consiglio dell'UE che prevede nuove misure restrittive o in caso di variazioni anagrafiche); *ii)* sui singoli trasferimenti di fondi e di cripto-attività, prima di eseguire l'operazione, con riguardo sia al nominativo dell'ordinante che del beneficiario.

Gli Orientamenti contengono inoltre indicazioni sulla calibrazione dei sistemi utilizzati per i controlli, che deve essere definita in modo da contemperare l'esigenza di limitare la generazione di falsi positivi con quella di assicurare l'individuazione dei soggetti designati. Non è prevista, invece, l'applicazione di soglie di importo minimo per la sottoposizione dei trasferimenti ai controlli.

Le regole dettate per la verifica dei singoli trasferimenti non si applicano ai bonifici istantanei, per i quali la normativa europea: *i)* fa divieto espresso ai PSP di sottoporre a controllo entrambe le parti di questa tipologia di trasferimenti; *ii)* impone contestualmente agli stessi PSP di verificare la propria clientela almeno una volta al giorno (nonché in occasione dell'introduzione di nuove misure restrittive).

Inoltre, la Banca d'Italia ha riconosciuto ai PSP con un basso livello di esposizione al rischio di mancata attuazione o di elusione delle misure restrittive la facoltà di sottoporre a verifica i trasferimenti di fondi domestici (Italia-Italia) con le stesse modalità stabilite per i bonifici istantanei (cfr. la richiamata Nota n. 52 del 19 maggio 2025).

Ciò posto, si chiarisce che, al di fuori dei casi sopra ricordati, i PSP e i CASP sono sempre tenuti a controllare i dati dell'ordinante e del beneficiario dei trasferimenti di fondi o di cripto-attività con le modalità definite dal paragrafo 4.1.5 dei ripetuti Orientamenti.

Si invitano pertanto gli intermediari a verificare che i presidi adottati per l'individuazione di rapporti e operazioni riconducibili a soggetti designati siano conformi alle indicazioni dettate dall'EBA. In particolare, si richiama l'attenzione sulla necessità di accertare che i sistemi in uso – ivi comprese le soluzioni sviluppate o fornite da soggetti terzi – non contemplino soglie di importo minimo che comportino la limitazione dei trasferimenti da sottoporre a controllo.